

ALLEGATO 'B' ALL' ATTO N 15318 DI RACCOLTA

STATUTO

Capo Primo

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata

"La San Vincenzo

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale"

in forma abbreviata "La San Vincenzo Onlus", nel seguito del presente statuto la "Associazione".

La Associazione è stata eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961 n. 1532 registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 1962 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1962 n. 33 pag. 589.

La Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (o l'acronimo ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Associazione opera senza fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2

La Associazione ha sede legale in Milano, via Pisacane 32 ed opera in tutta Italia.

Art. 3

La Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di pubblica




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



utilità in accordo con le finalità statutarie e le deliberazioni della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli e con le Associazioni Consigli Centrali della Società di San Vincenzo de Paoli beneficiarie delle risorse destinate (come in appresso definite).



Lo scopo della Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e dell'istruzione e della beneficenza mediante:

- il sostegno, il coordinamento, la promozione, la creazione e la direzione di iniziative di carità nel campo sociale, assistenziale ed educativo dirette ad arrecare benefici a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;
- la concessione in comodato o in locazione degli immobili sociali e l'erogazione di oblazioni a favore di Associazioni Consigli Centrali della Società di San Vincenzo de Paoli e di Istituti e Istituzioni promosse dalla Società di S. Vincenzo de Paoli, che svolgono attività di assistenza sociale e sanitaria, di beneficenza ed educativa a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



In tale contesto la Associazione, in accordo con la Federazione della Società di San Vincenzo de Paoli, potrà altresì promuovere la costituzione di o assumere partecipazioni in società cooperative ed in imprese sociali che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari a quello della Associazione e, in particolare, potrà, a norma dell'art. 11 L. 8 novembre 1991 n. 381, partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.


La Associazione, inoltre, potrà - per il perseguimento del fine testé indicato - compiere ogni atto e stipulare quei contratti ritenuti utili o opportuni dal Consiglio Direttivo, quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - acquisto, vendita e permuta di beni mobili e immobili, locazioni o comodati aventi ad oggetto beni mobili o immobili, contratti per la gestione del proprio patrimonio, affidando la gestione ad intermediari qualificati (quali banche e/o SGR) e contratti bancari o polizze di assicurazione in genere, assumere e licenziare dipendenti, stipulare e risolvere contratti di collaborazione, ecc.

CAPO SECONDO

Art. 4

Il patrimonio della Associazione è rappresentato dal capitale di funzionamento costituito dai conferimenti dei fondatori e dalle donazioni, liberalità e da lasciti testamentari





disposti a favore dell'Associazione con specifica destinazione per costituire o potenziare la sua attività.

Il *capitale di funzionamento* è destinato a fornire alla Associazione i mezzi necessari alla organizzazione della sua attività ed è distinto dalle *risorse destinate* che sono quelle che, per volontà dei donanti o dei testatori, ovvero per delibera del Consiglio Direttivo, sono dedicate allo svolgimento delle attività di assistenza svolte dalle Associazioni Consigli Centrali della Società di San Vincenzo de Paoli, nonché delle Opere Speciali, come tali riconosciute dalla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de' Paoli (in appresso: le "Opere Speciali") che ne sono i *beneficiari*.

Di regola, e salvo diverso avviso del Comitato Etico, tali risorse non potranno essere distolte dalla loro destinazione senza il consenso dei *beneficiari* o, qualora i *beneficiari* fossero estinti, della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de' Paoli.

I redditi delle risorse *destinate* spettano ai *beneficiari*.

Il patrimonio potrà essere incrementato:

- a) da eredità, lasciti e donazioni, nel rispetto della loro specifica destinazione;
- b) da immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- c) da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.




Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio, esso potrà avvalersi anche di terzi gestori qualificati e assoggettati alla vigilanza di Banca d'Italia e/o Consob.

Il patrimonio non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali; il reddito ottenuto dalla sua gestione è utilizzabile e/o erogabile per conseguire le finalità della Associazione.

Le risorse economiche e gli immobili in proprietà che costituiscono le *risorse destinate* sono dedicate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzati direttamente a loro favore anche mediante l'erogazione di oblazioni a favore di Associazioni Consigli Centrali e delle Opere Speciali della Società di San Vincenzo de Paoli; l'accantonamento di beni (mobili e/o immobili) senza una destinazione ed un utilizzo riferiti ad una specifica forma di povertà non sono consentiti.

La distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte o sono associate alla Federazione Nazionale Italiana della Società San Vincenzo de Paoli.





I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione sono costituiti:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi di eventuali iniziative promosse dalla Associazione;
- d) dai contributi dei *soci ordinari ACC della Società di San Vincenzo de Paoli* e dei *soci ordinari persone fisiche*.

Vi è l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

Soci

Sono Soci :

1. *istituzionali di diritto:*

il Presidente della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli;

il Tesoriere della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli;

i Coordinatori Regionali e Interregionali ed i Presidenti dei Consigli Centrali Autonomi della Società di San Vincenzo de Paoli;

2. *benemeriti* quelli già esistenti, così come rilevati dal libro soci alla data del 30 settembre 2014; non potranno più

essere ammessi soci benemeriti;

3. *ordinari*: (i) le Associazioni Consigli Centrali della Società di San Vincenzo de Paoli beneficiarie delle risorse destinate che abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che - di conseguenza - ne disporrà l'iscrizione sul Libro Soci; (ii) le persone fisiche iscritte a libro soci alla data del 30 settembre 2014, a condizione che versino annualmente la quota determinata per loro dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7

Sono *Aderenti* le persone e gli enti che, esprimendo l'adesione agli scopi della Associazione col versamento di una contribuzione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Per il perseguimento dei propri scopi di promozione sociale, la Associazione potrà avvalersi dell'opera di volontari iscritti ad una ACC della Società di San Vincenzo de Paoli. Mediante decisione del Consiglio Direttivo i volontari possono assumere la qualifica di aderenti.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di definire regole specifiche od un regolamento generale in materia.

Art. 8

Lo status di socio ordinario si perde:

(i) per quanto concerne le Associazioni Consiglio Centrale:



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

quando le stesse non risultano più beneficiarie di risorse destinate;

(ii) per quanto concerne le persone fisiche: quando le stesse hanno omesso il versamento della quota annuale, decorsi quindici giorni dal ricevimento del sollecito rivolto al riguardo.

Capo Terzo

Art. 9

Organi della Associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente
- c) il Vice-Presidente
- d) il Tesoriere
- e) la Assemblea dei Soci.
- f) i Revisori legali;
- g) il Comitato Etico.

Art. 10

La Associazione è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da nove membri.

Dei nove membri:

- due sono membri di diritto: il Presidente ed il Tesoriere della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli;

- due sono nominati dalla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli con delibera della sua Giunta

orse

le

le,

lto

Esecutiva;

- Cinque sono eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri restano in carica tre anni.

Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo:

- Se si tratta di un membro di diritto sarà sostituito dal suo successore nella carica che titola la sua partecipazione al Consiglio;

- Se si tratta di un membro nominato dalla Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli, la Giunta esecutiva di essa provvederà senza indugio alla sua sostituzione;

- Se si tratta di un membro eletto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con delibera approvata dal Collegio dei Revisori Legali, purché la maggioranza dei membri eletti sia sempre in carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Art. 11

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo con la maggioranza espressa da due terzi dei suoi membri.

Restano in carica tre anni.

Art. 12

L'esercizio sociale ha durata annua con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.



Handwritten signature

Art 13



L'Assemblea si compone dei Soci che figurano iscritti nell'apposito Libro tenuto dalla Associazione da almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza. Essa è convocata in Italia (o in altro Paese della Comunità Europea) in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini di legge, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea si fa mediante invito da inviare a mezzo posta al domicilio di ogni socio, o in qualunque forma che fosse deliberata dal Consiglio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.

L'Assemblea:

- a) approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo che saranno accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori Legali sui bilanci stessi;
- b) fissa le quote annuali a carico dei *soci ordinari ACC della Società di San Vincenzo da Paoli*, con criteri di proporzionalità rispetto a quanto loro dedicato ed in modo da assicurare il pareggio della gestione;
- c) fissa le quote annuali a carico dei *soci ordinari persone fisiche*;
- d) elegge cinque membri del Consiglio Direttivo ed due



Revisori Legali ordinari ed un supplente.

itti e) delibera sopra tutti gli oggetti che vengono ad essa

o un sottoposti dal Consiglio Direttivo;

a è f) delibera, con la presenza in proprio o per delega di tre

pea) quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole

ro e della maggioranza dei voti espressi, le modifiche dello

ogni Statuto;

ne g) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo in merito al

regolamento dell'Associazione;

da h) delibera lo scioglimento della Associazione qualora

in ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

eno L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o

eve in sua assenza da persona eletta dall'assemblea, assistito

dal Segretario designato dal Presidente dell'Assemblea, il

quale provvede alla stesura del verbale, che sarà

mo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

dei Ciascun socio può farsi rappresentare da altri, che non sia

consigliere, mediante delega in calce all'invito.

lCC Ogni intervenuto può avere deleghe di non più di tre soci. Le

di deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti espressi dai


da presenti. La votazione di regola è palese. Trattandosi però


di nomine, la votazione ha luogo per schede segrete. Nelle

ne deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

ie L'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o





rappresentata la metà dei soci aventi diritto di partecipare.
Non essendo valida l'Assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale essa sarà convocata in seconda convocazione a non meno di ventiquattro ore dalla prima e potrà validamente deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati a condizione che siano presenti almeno il venti per cento (20%) dei soci aventi diritto al voto.

Le modificazioni statutarie s'intendono approvate, solo con i quorum previsti alla superiore lettera "f".

Art 14

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione (ma per l'alienazione di immobili *destinati* necessita dell'autorizzazione dell'ACC o dell'Opera Speciale *beneficiaria*) in particolare, tra l'altro:

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili previa verifica del rispetto dei requisiti previsti negli Statuti delle Associazioni Consiglio Centrale o delle Opere Speciali beneficiarie;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede alla nomina del Vice Presidente;
- provvede alla nomina di un Segretario, anche estraneo al



re. Consiglio;

per - provvede alla nomina dei Direttori, scelti tra gli iscritti

onda ad una ACC della Società di San Vincenzo de Paoli, dei Centri

ia e presso cui si svolge l'attività della Associazione;

dine - provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e

i o ne determina il trattamento giuridico ed economico;

enti - propone all'Assemblea la delibera dell'eventuale

regolamento dell'Associazione;

n i - provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici

della stessa;

per - delibera l'ammissione di nuovi soci;

lla - delibera di agire o resistere in giudizio con facoltà di

ati transigere le controversie;

ale - applica il regolamento concernente l'organizzazione e il

il funzionamento delle specifiche strutture di cui dispone per

il raggiungimento delle finalità dell'Ente;

; - delibera sugli orientamenti programmatici dell'attività e

ed su eventuali accordi di collaborazione tra la Associazione ed

ti altri Enti o persone fisiche;

le - previa delibera dell'Assemblea dei Soci propone

all'Autorità competente, con la presenza e il voto favorevole

dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali i membri di

diritto, lo scioglimento della Associazione, qualora ritenga

esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In particolare:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



approva nei termini di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'esercizio di quell'anno.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente o - in caso di suo impedimento - dal Vice Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti o due Revisori Legali o il Comitato Etico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per delega.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo della riunione, deve essere spedito almeno sette (7) giorni prima della data fissata per lettera raccomandata, e-mail, fax e qualsiasi altro strumento che consenta di verificarne il regolare ricevimento; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma, messaggio mail o fax da spedirsi quarantotto (48) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purchè documentabile.

Art. 16

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; esse si terranno in Italia od in altro Paese della Comunità Europea.

Alle riunioni è possibile partecipare anche attraverso audio conferenza ed in tal caso la riunione si riterrà intervenuta nel luogo dove siano convenuti il presidente dell'adunanza ed il segretario.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo ha il diritto di partecipare il Collegio dei Revisori Legali ed un membro del Comitato Etico da esso designato.

Art. 17

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e le relative delibere sono stese dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente

Art. 18

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



A large, stylized handwritten signature, likely of the notary, written vertically on the right side of the page.



Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, i quali devono essere ratificati, a pena di decadenza, nella prima seduta utile del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente; l'esercizio di tali funzioni da parte del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 20


Ogni tre anni vengono nominati tre *Revisori Legali* effettivi e due supplenti.

Due *Revisori Legali* effettivi ed uno supplente sono nominati dall'Assemblea, un *Revisore Legale* effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Giunta Esecutiva della Federazione della Società di San Vincenzo de Paoli.

Essi alla fine del loro mandato sono rieleggibili.

Ai *Revisori* spetta il controllo dell'attività amministrativa della Associazione.

Essi redigono una relazione sulla bozza di bilancio, che il Consiglio Direttivo annualmente loro sottopone almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio medesimo, e questi la ritrasmetteranno cinque giorni prima della riunione per l'approvazione.



I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori può essere corrisposto un compenso fissato all'atto della nomina dall'Assemblea entro i limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) D. Lgs. 460/1997.

I Revisori sono incaricati di esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

I Revisori hanno sempre facoltà di esaminare presso la sede della Associazione conti e registri e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro affidato.

Art. 21

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere, Membro del Comitato Etico e Direttore dei Centri, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Art. 22

I fondi liquidi, con la sola eccezione delle necessità di piccola cassa, sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Art 23

Comitato Etico

La Associazione è dotata di un Comitato Etico indipendente, formato da tre persone, eletto per un triennio dai Coordinatori Regionali ed Interregionali e dai Presidenti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

delle Associazioni Consiglio Centrale Autonomi della Società
di San Vincenzo de Paoli.

Il Comitato Etico ha i seguenti compiti:

- esprime pareri non vincolanti sulla coerenza della politica del Consiglio Direttivo a proposito degli acquisti, della vendita e della permuta di beni immobili, della stipula di contratti di locazione e comodati aventi ad oggetti beni immobili destinati;
- esprime pareri non vincolanti a proposito dei contratti per la gestione dei valori mobiliari ed a proposito dell'affidamento di beni ad intermediari qualificati (quali banche e/o SGR) e della stipula di contratti di assicurazione di carattere patrimoniale;
- informa l'Assemblea a proposito dei pareri come sopra forniti al Consiglio Direttivo;
- esprime parere scritto sull'attività annuale della Associazione e sul bilancio, da illustrarsi in sede di adunanza assembleare e da allegarsi al verbale
- esprime pareri - su richiesta - del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea;
- sorveglia sulla fedeltà dell'agire del Consiglio Direttivo ai principi delle Società di San Vincenzo de Paoli ed a quelli espressi dallo Statuto e dal Regolamento;
- ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo e/o ai Revisori la convocazione l'Assemblea dei Soci.

A tale scopo il Comitato Etico ha libero accesso agli atti ed alla documentazione della Associazione

Il Comitato Etico ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo attraverso uno dei suoi membri, da esso designato con cadenza annuale.

I suoi membri hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea alla quale potranno illustrare le loro considerazioni.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per la nomina di uno o più liquidatori, ed alla richiesta di estinzione della Associazione.

Il liquidatore provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo, sentito il Presidente della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli e nel rispetto dell'art.10, comma 1) lettera f) del D. Lgs. 460/1997, a favore di altre ONLUS, che abbiano finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

imposta dalla legge.

Art. 25

Per quanto qui non previsto, valgono le leggi vigenti
materia di O.N.L.U.S.



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



E copia conforme all'originale

ROMA, li 23 Giugno 2015

[Handwritten signature]

